

Schede Paese: **Repubblica del Congo**

Katia Caruso

1. Introduzione

La Repubblica del Congo ha ereditato il proprio sistema tributario da quello francese. Si tratta di una fiscalità di tipo dichiarativo che trae le proprie risorse principalmente da tre imposte: l'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'imposta sulle società e l'imposta sul valore aggiunto che rappresentano circa l'80% delle entrate fiscali.

Il Codice Generale delle Imposte (CGI) in vigore riunisce tutte le disposizioni concernenti le imposte dirette e indirette, anche locali, nonché le norme procedurali (controllo, riscossione e contenzioso) e recepisce annualmente le modifiche recate dalla legge di *budget*.

2. Tassazione delle persone fisiche

Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggette all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPP) tutte le persone residenti o fiscalmente domiciliate in Congo ovvero, indipendentemente dalla residenza, coloro che percepiscono redditi imponibili in Congo in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. L'IRPP si applica alle seguenti categorie di reddito:

- redditi di lavoro dipendente: le persone fisiche, residenti o non residenti, che percepiscono redditi di lavoro dipendente di fonte congolese (stipendi, salari, indennità e premi di qualsiasi natura, fringe benefits, pensioni e rendite vitalizie) sono assoggettate all'IRPP-categoria TS (*traitement et salaires*);
- redditi fondiari (*revenus fonciers*): derivano dalla proprietà di immobili edificati e non edificati (esclusa la locazione per la quale si applica la tassa immobiliare sugli affitti) a condizione che il reddito non sia percepito nell'ambito di un'attività agricola, d'impresa o di lavoro autonomo; le plusvalenze realizzate a seguito della cessione degli immobili edificati e non edificati sono assoggettate all'aliquota del 10%, ridotta, rispettivamente, al 7% e al 5% nel caso in cui l'immobile sia detenuto da più di 10 anni;
- redditi di capitale (*revenus de capitaux mobiliers*): si tratta di dividendi, interessi e redditi derivanti da prodotti azionari e obbligazionari, interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore e su crediti, depositi e cauzioni e sono assoggettati a ritenuta del 20%;
- redditi di attività agricola (*bénéfices agricoles - BA*): derivano dall'esercizio dell'attività agricola, dell'allevamento, dell'avicoltura e della pesca. Per le imprese agricole esercitate in forma individuale, il reddito assoggettato all'IRPP è costituito dal 60% del reddito netto imponibile. L'IRPP non si applica alle imprese agricole, agropastorali, della piscicoltura e della pesca.
- redditi di lavoro autonomo (*bénéfices des professions non commerciales - BNC*): derivano dall'esercizio di professioni liberali, cariche e funzioni, nonché dall'esercizio di attività o sfruttamento a scopo di lucro i cui profitti non sono riconducibili ad una delle altre categorie di redditi (ad esempio, remunerazioni per uso o concessione dell'uso di diritti d'autore, di

brevetti o di marchi di fabbrica ovvero per lo sfruttamento di conoscenze pregresse nel settore industriale, commerciale o scientifico) e sono assoggettati a ritenuta del 20%;

- redditi d'impresa (*bénéfices industriels, commerciaux et artisanales* - BICA): derivano dall'esercizio di un'attività commerciale, industriale o agricola (sono compresi anche i redditi derivanti dallo sfruttamento delle miniere);

Per quest'ultima categoria di reddito, la determinazione della base imponibile soggiace alle medesime regole previste per le imprese assoggettate all'imposta sulle società alle quali, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica il "regime reale" e il reddito è determinato in maniera analitica se il volume d'affari è pari o superiore a 100 milioni FCFA. Le imprese con volume d'affari compreso tra 40 e 100 milioni FCFA sono sottoposte al "regime reale semplificato", mentre le imprese individuali il cui volume d'affari non supera 40 milioni FCFA per tre periodi di imposta consecutivi sono sottoposti al "regime forfetario" che prevede la determinazione del reddito imponibile mediante l'applicazione al volume d'affari di differenti percentuali in base all'attività esercitata.

2.2 Base imponibile e aliquote

Il reddito imponibile è dato dal reddito complessivo, costituito dalla somma algebrica dei redditi netti di categoria (ognuna delle quali determina i redditi tassabili in base a regole proprie) al netto degli oneri sostenuti nell'anno d'imposta (tassativamente previsti) che non sono stati già presi in considerazione per la determinazione dei singoli redditi (ad esempio, interessi passivi per mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale, contributi volontari versati alle forme pensionistiche complementari, premi di assicurazione per la vita).

Il reddito complessivo netto così determinato è assoggettato ad un'imposta progressiva (*barème progressif*) che viene calcolata applicando il sistema del quoziente familiare, analogo a quello previsto dalla legislazione francese. I contribuenti il cui reddito complessivo netto è inferiore a 200.000 CFCA sono esenti dall'IRPP.

<i>Tranches</i> di reddito per 1 parte	Aliquota
da 0 a 464.000 FCFA	1%
da 464.001 FCFA a 1.000.000 FCFA	10%
da 1.000.001 FCFA a 3.000.000 FCFA	25%
oltre 3.000.000 FCFA	40%

3. Tassazione delle società

Sono assoggettati all'imposta sulle società (IS) le società di capitali e assimilate (qualunque sia l'oggetto sociale), le persone giuridiche domiciliate all'estero che percepiscono in Congo redditi immobiliari o vi realizzano plusvalenze derivanti da cessione di diritti mobiliari o diritti sociali detenuti in imprese di diritto congolese, gli enti pubblici, gli organismi dello Stato o delle collettività locali che hanno autonomia finanziaria ed esercitano un'attività di carattere industriale o commerciale o effettuano operazioni aventi scopo di lucro.

Possono optare, invece, per la tassazione all'IS le società di persone e assimilate, i gruppi di interesse economico (G.I.E.) e le società a responsabilità limitata (S.A.R.L.) il cui socio unico è una persona fisica. Sono esenti dal pagamento dell'IS le società neocostituite (per i primi due anni di esercizio dell'attività), determinati enti morali come le società cooperative di produzione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, i sindacati agricoli e le casse di credito agricolo e tutte le società con reddito netto imponibile inferiore a 1.000 CFCA. Sono esenti da IS le imprese del settore agricolo, della pesca e dell'allevamento.

3.1 Base imponibile e aliquote

Il CGI distingue le società non petrolifere dalle società petrolifere per le quali vigono regole particolari sia di determinazione della base imponibile sia di tassazione. Per le società non petrolifere la base imponibile è determinata con metodo analitico (differenza tra costi e ricavi). Tra i costi deducibili troviamo: i canoni di locazione, le spese generali (manutenzione di beni strumentali mobili e immobili), le spese per il personale e la manodopera, gli interessi passivi e, le quote di ammortamento, le erogazioni liberali effettuate in caso di calamità naturali e di catastrofi accidentali (nella misura del 50%) e quelle effettuate agli organismi di ricerca e sviluppo riconosciuti dallo stato, nonché agli organismi di interesse generale, a carattere filantropico, caritativo o sociale a condizione che i beneficiari siano residenti (in misura pari al 5% del volume d'affari). Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.

L'aliquota dell'IS è stabilita nella misura del 33% e si applica ai redditi superiori a 1.000 F CFA. L'aliquota è aumentata al 35% per le società non residenti senza stabile organizzazione e ridotta al 25% a favore delle società che operano nel settore del microcredito o che esercitano l'insegnamento privato.

3.2 Tassa speciale sulle società

La *taxe spéciale sur les sociétés* (TSS) si applica a decorrere dal secondo anno di attività a tutte le società e persone giuridiche soggette all'IS, anche nel caso in cui ne siano esenti. La TSS è calcolata applicando al volume d'affari lordo realizzato nell'esercizio precedente l'aliquota dell'1% (con un minimo dovuto pari a 500.000 CFA se il volume d'affari annuo è inferiore a 10 milioni CFA), aumentata al 2% in caso di risultato deficitario per due anni consecutivi. La TSS rappresenta un acconto dell'IS dalla quale verrà dedotta nel caso in cui l'IS complessivamente dovuta sia superiore all'importo della TSS. Invece, nel caso in cui l'IS sia pari o inferiore alla TSS ovvero nell'ipotesi di società esenti dall'IS, la TSS versata viene definitivamente acquisita all'Erario.

3.3 Tassazione delle società estere

Le società di capitali e le società di persone che non dispongono in Congo di una stabile organizzazione sono assoggettate ad un regime derogatorio a quello di diritto comune che prevede la determinazione forfetaria della base imponibile, costituita dal 16% del volume d'affari realizzato in Congo. A questa base imponibile è applicata un'aliquota d'imposta pari al 49%. In sostanza, sul volume d'affari complessivo realizzato dalla società estera viene applicata un'aliquota pari al 7,84%.

4. Imposta sul valore aggiunto

L'IVA è entrata in vigore il 1° giugno 1997 (legge n. 12-97 del 12 maggio 1997) in sostituzione della tassa sulla cifra d'affari (TCA). Vi sono assoggettate tutte le persone fisiche e giuridiche, compresi gli enti pubblici, che realizzano operazioni imponibili derivanti dall'esercizio di un'attività economica. L'aliquota ordinaria è fissata al 18%, l'aliquota ridotta pari al 5% è applicata sulle importazioni di prodotti di prima necessità e alcune materie necessarie all'allevamento e all'agricoltura, mentre le esportazioni di beni e di servizi e i prodotti della filiera "eucalyptus" scontano aliquota zero. Tra le operazioni esenti troviamo quelle concernenti cessioni di prodotti agricoli, dell'allevamento, della caccia e della pesca; cessioni di beni di prima necessità; importazioni e stampa di giornali e di pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla pubblicità; prestazioni di carattere sociale, educativo e sanitario; cessioni di opere d'arte. L'aliquota IVA è maggiorata del 5% a titolo di centesimi addizionali il cui gettito confluisce ai Comuni.

5. Le altre imposte

5.1 Tassa unica sui salari (TUS)

E' dovuta dalle persone fisiche e giuridiche nonché dagli organismi che corrispondono redditi di lavoro dipendente (ad esclusione delle imprese agricole, di allevamento e della piscicoltura, dello Stato, delle missioni diplomatiche e consolari e delle organizzazioni governative internazionali) in luogo della tassa forfettaria sui salari, della tassa sull'apprendistato e di talune contribuzioni minori. La base imponibile è costituita dalla massa salariale lorda corrisposta ai lavoratori dipendenti (salari, indennità e tutti i tipi di emolumenti). L'aliquota applicata è pari al 7% per ciascun dipendente.

5.2 Acconto su diverse imposte (ASDI)

L'ASDI colpisce le importazioni e gli acquisti effettuati presso i grossisti, gli spedizionieri, gli esercenti attività industriali e forestale i quali operano un prelievo per conto dei clienti importatori nella misura del 3% delle importazioni o degli acquisti e rappresenta un acconto di tutte delle imposte sui redditi che dovranno essere versate.

5.3 Imposta globale forfetaria (IGF)

L'IGF viene calcolata applicando al volume d'affari - aumentato dell'1% per i contribuenti che non assoggettati ad IVA ovvero dell'1,18% per i contribuenti assoggettati in tutto o in parte ad IVA - l'aliquota del 7%. Detta imposta è sostitutiva dell'IRPP, dell'IVA e dell'addizionale IVA, della tassa unica sui salari e del contributo sulle licenze di esercizio (cfr. infra).

5.4 Imposta sui redditi dei valori mobiliari (IRVM)

Le persone fisiche, le società di capitali, le società di persone e le associazioni in partecipazione scontano l'imposta sui redditi dei valori mobiliari su tutte le somme e i valori loro attribuiti, quali i dividendi, gli interessi e i redditi derivanti da prodotti azionari e obbligazionari, gli interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore e su crediti, depositi e cauzioni. La base imponibile è costituita dall'importo lordo totale dei dividendi distribuiti, degli interessi maturati o dei compensi percepiti cui si applica l'aliquota del 15%, 17% o 20%. Gli utili delle succursali delle società estere si presumono distribuiti in ogni esercizio di realizzazione e sono assoggettati a IRVM nella misura del 70%.

5.5 Imposta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni

Le persone fisiche e le società non residenti scontano un'imposta a titolo definitivo sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessione, totale o parziale, di partecipazioni in società di diritto congolese. Sulla frazione di plusvalenza imponibile è applicata l'aliquota del 20%.

5.6 Contributo sulle licenze di esercizio

E' un'imposta locale dovuta annualmente da ogni persona fisica o giuridica che esercita un'attività commerciale, industriale o una professione non espressamente esonerata (ad es. le imprese di nuova costituzione per il primo anno di attività, i venditori ambulanti o piccoli artigiani) indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza. Il contributo è calcolato in funzione del volume d'affari ed è maggiorato del 3% a titolo di centesimi addizionali.

<i>Volume d'affari</i>	Contributo
fino a 1.000.000 FCFA	10.000 FCFA
tra 1.000.000 FCFA e 20.000.000 FCFA	0,750%
tra 20.000.001 FCFA e 40.000.000 FCFA	0,650%
tra 40.000.001 FCFA e 100.000.000 FCFA	0,450%
tra 100.000.001 FCFA e 300.000.000 FCFA	0,200%
tra 300.000.001 FCFA e 500.000.000 FCFA	0,150%
tra 500.000.001 FCFA e 1.000.000.000 FCFA	0,140%
tra 1.000.000.001 FCFA e 3.000.000.000 FCFA	0,135%
tra 3.000.000.001 FCFA e 20.000.000.000 FCFA	0,125%
Oltre 20.000.000.000 FCFA	0,045%

5.7 Imposte fondiari

Sono versate ai comuni in cui è situato l'immobile:

- contributo fondiario sulle proprietà edificate: colpisce i contribuenti persone fisiche o giuridiche proprietari di diritto o di fatto di immobili edificati ad eccezione di quelli espressamente esonerati in maniera permanente (ad esempio, gli immobili dello Stato) o temporanea. La base imponibile è costituita dal valore locativo annuale al 1° gennaio dell'anno d'imposta, dato dall'importo del canone se l'immobile è oggetto di locazione ovvero dal canone che il proprietario potrebbe ricavare se fosse concesso in locazione (determinato dal confronto con le locazioni di immobili simili oppure in base ad una valutazione diretta, cioè applicando al valore venale della proprietà il tasso medio di interesse derivante dall'investimento dei fondi mobiliari o il metodo modulare secondo il quale il valore locativo è determinato in base alla superficie o alla consistenza dell'immobile). Il valore locativo è abbattuto forfetariamente del 25% (a titolo di deprezzamento e delle spese di manutenzione e riparazione, l'abbattimento è del 75% se si tratta di immobili ad uso abitativo o professionale anche dati in locazione) e all'importo risultante dall'abbattimento viene applicata un'aliquota proporzionale fissata dal comune, compresa tra il 15% e il 20%.

- contributo fondiario sulle proprietà non edificate: riguarda le proprietà fondiari non edificate di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle esonerate in maniera permanente (ad esempio, le strade e le piazze pubbliche, le miniere, le cave) o temporanea. La base imponibile è data dalla rendita catastale abbattuta del 50% cui si applica l'aliquota deliberata annualmente dal comune. Per le proprietà rurali non edificate la base imponibile è costituita da un importo forfetario variabile in funzione della destinazione dell'immobile (da 600 FCFA a 2000 FCFA per ettaro).

- l'imposta sui terreni: colpisce le persone fisiche o giuridiche proprietarie di diritto o di fatto di terreni non edificati (ad esempio, i terreni non sfruttati o non classificati) ad eccezione di quelli esonerati in maniera permanente (ad esempio, i terreni non serviti da strade carrozzabili o quelli colpiti in tutto o in parte da un vincolo di inedificabilità). L'imposta è costituita da un diritto fisso determinato in ragione della natura del terreno.

5.8 Imposta immobiliare

I redditi derivanti dalla locazione di immobili edificati e non edificati sono assoggettati ad imposta immobiliare. Alla base imponibile, costituita dal canone annuale di locazione, si applica l'aliquota proporzionale del 5%. L'imposta è pagata dal locatario che ha diritto allo scomputo dal canone corrisposto al locatore dell'imposta versata.

5.9 Imposta di registro, donazione e successione

L'imposta fissa - che varia da 10.000 FCFA a 20.000 FCFA - si applica a tutti gli atti che non constatano un trasferimento di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, né ai contratti, agli apporti in società, alle divisioni di beni mobili o immobili e in generale agli altri atti che sebbene esentati sono portati volontariamente alla formalità della registrazione.

L'imposta proporzionale si applica ai trasferimenti di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, effettuati sia tra vivi che a causa di morte, e a tutti gli atti prima menzionati, con un minimo sempre dovuto di 10.000 FCFA. Ad esempio, la locazione di beni mobili o immobili ad uso abitativo o professionale è tassata nella misura del 3%, la sublocazione totale o parziale di un immobile è tassata al 10%, la vendita e gli altri trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili sono tassati nella misura del 3% (2% se si tratta di immobili situati in zone periferiche e rurali), come la costituzione o la cessione dell'usufrutto e della nuda proprietà, mentre alla costituzione e alla cessione del diritto di superficie e dell'enfiteusi si applica l'1%; la cessione a titolo oneroso e la permuta di azioni, obbligazioni e partecipazioni scontano il 5%, alle operazioni societarie straordinarie si applica l'aliquota del 3%; i contratti di subappalto scontano il diritto fisso di 100.000 FCFA, mentre i contratti petroliferi stipulati con società estere e i contratti di subappalto petrolifero scontano il diritto fisso di 1 milione FCFA. Le aliquote sono maggiorate del 5% a titolo di centesimi addizionali il cui gettito confluisce ai Comuni. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese, tutti gli atti costitutivi di società (statuto, verbale assembleare di costituzione, verbali notarili di sottoscrizione e versamento del capitale) e gli atti relativi ai prestiti contratti per finanziare gli investimenti sono registrati senza scontare imposta.

L'imposta sulle donazioni è dovuta nella misura del 6% del valore dichiarato dalle parti. Alle successioni è applicata la medesima aliquota, ridotta al 3% in caso del coniuge e di eredi in linea diretta.

6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte

A decorrere dal periodo di imposta 2014, tutti i termini per l'effettuazione dei versamenti e degli obblighi dichiarativi sono fissati tra il 10 e il 20 del mese. L'IRPP è calcolata in autoliquidazione e versata generalmente in tre *tranches*, a gennaio, aprile e luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per l'IRPP sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo sono stabilite scadenze diverse in funzione del regime di determinazione del reddito. I contribuenti assoggettati al "regime reale" e al "regime reale semplificato" pagano acconti trimestrali alle scadenze sopra indicate, mentre i contribuenti assoggettati al "regime forfetario" versano l'ASDI entro il 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il prelievo, mentre versano IGF in quattro rate (marzo, giugno, agosto e ottobre) e presentano la relativa dichiarazione tra il 10 e il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'IRPP/Ts e la TUS dovute sui redditi di lavoro dipendente sono trattenute alla fonte dal datore di lavoro e versate mensilmente, entro il 20 del mese successivo a quello di corresponsione. Anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi varia in funzione della tipologia di contribuente: entro il 20 giugno dell'anno successivo per tutti i soggetti, esclusi i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i quali la presentazione è prevista entro il 20 maggio. I contribuenti che percepiscono esclusivamente redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Anche l'IS è calcolata in autoliquidazione e versata in quattro acconti trimestrali (entro il 20 del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre) ciascuno in misura pari al 25% dell'imposta calcolata

sull'80% del reddito imponibile. Per le società di nuova costituzione gli acconti sono calcolati sul 5% del capitale sottoscritto. Il saldo è versato entro il 20 maggio ed entro la medesima data deve essere presentata la dichiarazione. La TSS è versata in un'unica soluzione a marzo, mese in cui deve essere presentata anche la relativa dichiarazione.

Per quanto concerne l'IVA e i centesimi addizionali, i contribuenti sono tenuti a presentare dichiarazioni periodiche con cadenza mensile e a versare le imposte dovute entro il 20 del mese per le operazioni realizzate nel mese precedente, senza obbligo di presentazione della dichiarazione annuale. L'importo definitivo del pro-rata di detrazione IVA spettante è liquidato con la dichiarazione mensile del mese di aprile (entro il 30).

L'IRVM è versata nei tre mesi successivi alla decisione assembleare di distribuzione degli utili. L'imposta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni è versata al momento della registrazione dell'atto di cessione insieme all'imposta di registro; in caso di omesso versamento da parte del debitore legale (la società di diritto congolese) il cedente, il cessionario o la società partecipata sono tenuti solidalmente per il pagamento.

Il contributo sulle licenze di esercizio è versato in unica soluzione tra il 10 e il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ma se l'importo da pagare è superiore a 100.000 F CFA il contributo può essere versato in due *tranches* di pari importo nel corso dei primi due trimestri. Le imposte fondiari sono esigibili con avviso di liquidazione a decorrere dal mese di marzo e fino al mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'imposta sui terreni deve essere pagata entro il 20 di febbraio dell'anno successivo. Entro il 20 settembre di ogni anno i proprietari di immobili edificati e non edificati devono presentare una dichiarazione in cui sono indicati tutti i dati necessari per il calcolo dell'imposta sui terreni e per la determinazione valore locativo. L'imposta immobiliare sui redditi di locazione è versata dal locatario trimestralmente, tra il 10 e il 20 del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Principali trattati stipulati con l'Italia

Il 26 giugno 2014 è entrata in vigore la [Convenzione](#) tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Brazzaville il 15 ottobre 2003. La ratifica è stata autorizzata con legge n. 288 del 30 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 SO del 12 gennaio 2006. Perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsti per l'entrata in vigore dell'accordo, sulla GU Serie Generale n.185 dell'11 agosto 2014 è stata formalizzata l'entrata in vigore dell'accordo tra i due Stati a decorrere dal 26 giugno 2014.

Capitale: Brazzaville

Lingua ufficiale: francese

Moneta: Franco della Comunità Finanziaria dell'Africa (XAF – 1 € = 655,59 F CFA)

Forma istituzionale: repubblica presidenziale

Fonti informative

Sito ufficiale del Ministero delle Finanze: www.finances.gouv.cg

Sito ufficiale della Direzione Generale delle Imposte: www.impots-gouv.cg